

STATUTO

GIARDINI D'INFANZIA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA
MARCHESELLA 246

Numero REA: NA - 885303

Codice fiscale: 07455461215

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ - DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 112/2017 una società a responsabilità limitata, con la qualifica di impresa sociale, denominata:

"GIARDINI D'INFANZIA SRL IMPRESA SOCIALE"

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Giugliano in Campania (NA).

Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi, uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il territorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

La società intende esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità al d.lgs. 155/2006, operando nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, nella scuola d'infanzia, asilo nido, primaria, secondaria di primo e secondo grado e quant'altro di seguito elencato nonché nella formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo ed ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una scuola della prima infanzia (fascia d'età fino a sei anni), infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto - dovere dell'educazione dei figli. partendo da questo presupposto, la società si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato di scuola della prima infanzia, infanzia e scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare e scolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.

La società, quindi, potrà esercitare l'attività di scuola di infanzia, asilo nido, primaria e secondaria di primo e secondo grado, baby parking, ludoteca, baby sitting, attività di animazione ed intrattenimento per bambini in sede e a domicilio, attività psicomotoria per bambini, organizzazione e gestione di campi estivi per bambini, laboratori di manualità e corsi espressivi, laboratori teatrali e musicali, laboratori di informatica, corsi di ballo, corsi di lingua straniera, corsi di formazione professionale, cineforum. la società potrà effettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attività di trasporto

bambini a mezzo scuola bus. la società potrà organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private ed ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in genere. tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e disabili.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quelle accessorie ad esse connesse. la società può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 155 del 2006. la società non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata oltre che dal d.lgs. 155 del 2006, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti non profit.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, agevolazioni,

la società potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

Nel caso in cui, a chi ne fa istanza, venga negata l'ammissione in seno alla società o nel caso in cui un socio venga escluso dalla società, sarà sempre possibile chiedere che della mancata ammissione o dell'esclusione venga investita l'assemblea dei soci.

Il diritto di recesso spetta al socio nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

In caso di cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi a titolo oneroso, agli altri soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle partecipazioni già possedute. A tal fine il socio cedente dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci, i quali dovranno far pervenire la propria accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della raccomandata predetta. Il diritto di prelazione non esercitato da uno o più soci, si accrescerà pro-quota in favore degli altri soci intenzionati ad esercitarlo.

La prelazione non si applica in caso di cessione (a titolo oneroso o a titolo gratuito) tra parenti in linea retta e tra coniugi.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO - ESCLUSIONE

I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni deve avvenire nei termini e secondo le modalità previste dal quarto comma dell'art. 2473.

Può essere escluso il socio moroso ai sensi dell'art. 2466.

ARTICOLO 11 - UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,

Qualora la società sia costituita da un unico socio perderà la qualifica di impresa sociale.

ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'Art. 2479 c.c..

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a norma del terzo comma dell'Art. 2479 c.c..

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non sia lo stesso giorno della prima convocazione.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La rappresentanza in assemblea è regolata dall'art. 2372 c.c..

ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori con firma congiunta o disgiunta. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 16 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea, sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione, sono valide se prese con la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 18 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due amministratori con firma congiunta o disgiunta;
- c) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'Articolo 2390 c.c..

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.
 - d) non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile
- I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità, tra:

- a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dello Statuto, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;
- b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, assistenziale, artistico o culturale;
- c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requisito dell'indipendenza:

- a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività

b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità sopra previste per le assemblee.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RAPPRESENTANZA E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea o alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza legale della società, conformemente al sistema di amministrazione adottato, spetta all'Amministratore Unico, ai due amministratori con firma congiunta o disgiunta, o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, ai singoli consiglieri delegati.

La corresponsione degli emolumenti agli amministratori è regolata, così come specificato nel precedente articolo 3 dello statuto, da quanto previsto all'articolo 3, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 155/2006.

ARTICOLO 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

I lavoratori, gli utenti e tutti gli interessati alle attività hanno diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con particolare riferimento all'utilità sociale e sulle scelte programmatiche.

L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori, gli utenti e i soggetti interessati alle attività della società in riferimento alle tematiche che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

L'informazione sarà svolta attraverso il sito Internet e con la messa a disposizione del materiale nella bacheca dell'istituto, invitando le relative rappresentanze di far pervenire all'organo amministrativo le eventuali proposte o pareri non vincolanti. Oltre all'interlocuzione con le rappresentanze dei suddetti soggetti, nel caso in cui sia appropriata l'acquisizione di un numero più ampio di pareri, i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti interessati possono attuare il coinvolgimento attraverso la consultazione, dando vita a comitati o assemblee speciali rappresentative dei lavoratori, degli utenti e degli altri interessati cui affidare i seguenti compiti: esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione; nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all'organo assembleare dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 11 comma 4 lettera a del D.Lgs. 112/2017, tali rappresentanti dovranno essere consultati in ordine a modifiche sostanziali ed eccezionali, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, licenziamenti collettivi, variazioni di attività di interesse generale previste statutariamente, rinuncia alla qualifica di impresa sociale, modifiche delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli interessati alle attività, etc; nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione e di controllo, qualora ricorrono i presupposti di all'articolo 11 comma 4 lettera b del D.Lgs. 112/2017, in questo caso possono individuare altresì

di almeno uno per categoria potranno prendere parte alle assemblee dei soci senza diritto di voto.

Ulteriori modalità' di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, potranno essere individuate dalla società mediante l'adozione di apposito regolamento aziendale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità' di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs.112/2017.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

La società potrà nominare, in alternativa all'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, un collegio sindacale (composto di tre sindaci effettivi e due supplenti), regolato dalle disposizioni in tema di società per azioni.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'emolumento spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente.

ARTICOLO 23 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvedere entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e del bilancio sociale

Il bilancio sarà redatto in conformità alle disposizioni di legge e secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative ad utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa sociale.

Il bilancio sociale dovrà comunque essere depositato al registro delle imprese e pubblicato sul sito Internet della società nonché redatto secondo le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro del 4 luglio 2019 pubblicate in G.U. n. 186 del 9 agosto 2019 ed eventuali s.m.i.

Salvo quanto previsto al comma successivo, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio essendo vietata, salvo quanto indicato in seguito e salvo quanto previsto

riserve ed avanzi di gestione, sia durante la vita della società che all'atto della liquidazione.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

c) La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 112/2017 la retribuzione dei lavoratori deve essere non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di categoria e comunque il volontariato, di cui tenere apposito registro non potrà essere in misura superiore ai lavoratori dipendenti; la retribuzione comunque non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art. 8 del codice del terzo settore.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE FUSIONE SCISSIONE CESSIONE DI AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO O PERDITA VOLONTARIA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

L'Impresa si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri ed eventuali limitazioni; stabilirà a chi spetta la rappresentanza della società ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento, o negli altri casi previsti dal Decreto 27 aprile 2018 pubblicato in GU 139 del 18 giugno 2018, l'Assemblea devolverà il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 112/2017, ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs 112/2017.

L'Organo Amministrativo notificherà, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile in materia per le società a responsabilità limitata ed al

Firmato: Antonia Andreozzi, Roberto Chiari Notaio, Sigillo.

10 di 10